

Comune di Cerano

Protocollo Generale

N. 0009452 - 20-09-2017

Cat. 5 C1 2 Arrivo

IllustriSSimo Signor Sindaco del
Comune di Cerano

OGGETTO: parere in merito alla proposta di revisione straordinaria delle società partecipate

Il sottoscritto Revisore dei conti

Premesso che il D.L.vo 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P) stabilisce che gli Enti locali sono tenuti ad effettuare:

- entro il 30.09.2017 una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando, ove ne ricorrono le condizioni, le società da dismettere e quelle oggetto di operazioni fusione o soppressione o di razionalizzazione;
- con cadenza annuale, con decorrenza 2018, un'analisi dell'assetto delle società, in cui l'ente detiene partecipazioni dirette ed indirette, con eventuale obbligo, nel caso ricorrono le condizioni indicate nel testo unico citato, di dare avvio ad un piano razionalizzazione, corredando lo stesso di apposita relazione tecnica;

Visti in particolare gli articoli 4 (Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) e 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del T.U.S.P

Vista la deliberazione 19/SEZAUT/2017/TNPR "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.LGS n.175/2016"

Visto il seguente esito della ricognizione effettuata dal Comune di Cerano, conformemente alle prescrizioni contenute nei modelli che la Corte dei Conti ha allegato alla suddetta deliberazione 19/SEZAUT/2017/TNPR :

-il Comune di Cerano detiene un'unica partecipazione in una società in house denominata Acqua Novara VCO Spa, società a totale costituzione pubblica operante nella gestione del servizio idrico integrato, con una percentuale del 2,3588 del capitale sottoscritto e con una quota azionaria del 3,145% di azioni ordinarie e del 0,00% di azioni privilegiate;

-*inesistenza di società che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, o che rientrano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali debbano essere attivate le procedure di alienazione o le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;*

Considerato che il servizio idrico integrato svolto da Acqua Novara VCO Spa è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. La Società, che oggi aggrega 139 comuni all'interno di due province, trae le sue origini dalla Legge Galli (36/1994) con l'obiettivo di superare la gestione territorialmente frammentata, la divisione tra acquedotto, fognatura e depurazione, consentendo la separazione tra funzioni di regolazione affidate alle autorità locali e gestione del servizio affidata ad un operatore indipendente

Sulla base di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.239 del decreto legislativo 267/2000

Esprime

parere favorevole in merito al mantenimento della partecipazione del Comune di Cerano in Acqua Novara VCO Spa, rilevando l'insussistenza delle condizioni previste dal T.U.S.P per procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle società partecipate.

Verbania, 19.09.2017

